

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **359/1989** (ECLI:IT:COST:1989:359)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **09/02/1989**; Decisione del **14/06/1989**

Deposito del **27/06/1989**; Pubblicazione in G. U. **05/07/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13491**

Atti decisi:

N. 359

## ORDINANZA 14-27 GIUGNO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio "Mozzarella di bufala"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1° marzo 1988 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Oliva Matteo ed altra, iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 1° marzo 1988 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Ludovico Domenico ed altro, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Oliva Matteo ed altra, il Pretore di Salerno, con ordinanza in data 1° marzo 1988 (R.O. n. 650 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio "Mozzarella di bufala"), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, consentendo ai produttori di formaggio a pasta filata di usare l'indicazione merceologica di "Mozzarella", avrebbe limitato la tutela apprestata ai produttori del formaggio denominato "Mozzarella di bufala" dall'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che stabilisce il divieto di utilizzazione anche solo parziale della denominazione tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa;

che, pertanto, detta norma creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, nell'ambito della categoria dei produttori di formaggi a denominazione "tipica" o "d'origine", a scapito dei produttori di formaggio "Mozzarella di bufala" ai quali soltanto sarebbe imposto il sacrificio della tutela generalmente offerta dal citato art. 10 della legge n. 125 del 1954;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile sul rilievo che la norma impugnata non ha forza di legge;

che con altra ordinanza di pari data (R.O. n. 651 del 1988), nel procedimento penale a carico di Ludovico Domenico ed altro, lo stesso Pretore di Salerno ha sollevato identica questione;

Considerato che i due giudizi vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento, per l'evidente connessione;

che questa Corte ha dichiarato (ordinanza n. 939 del 1988) la manifesta inammissibilità della questione sollevata;

che non vi sono ragioni per modificare la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio "Mozzarella di bufala"), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Salerno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*